



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio D.Lgs. 231/2001

### OSSERVATORIO D.LGS. 231/2001

### DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

### RELAZIONE DI SINTESI (2019-2023)

#### 1. I COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO

Con Delegato di Giunta Daniele Ripamonti e Responsabili Giulio Garuti e Vittore d'Acquarone, l'Osservatorio è composto da Massimiliano Belli (Ancona), Giovanni Bellingardi (Milano), Francesco Bellucci (Firenze), Alessandro Bernasconi (Busto Arsizio), Giulia Bonsegna (Roma), Maurizio Bortolotto (Torino), Filippo Bottalico (Bari), Sabrina Capasso (Napoli), Riccardo Carloni (Lucca), Mara Chilosi (Milano), Renato Coltorti (Macerata), Francesca Consorte (Bologna), Vittorio Corcione (Nola), Antonino Curatola (Reggio Calabria), Lorenzo De Martino (Siena), Alberto De Vita (Napoli), Danilo Di Serio (Brindisi), Marco Fattori (Udine), Massimo Frisetti (Latina), Tommaso Guerini (Bologna), Andrea Lazzoni (La Spezia), Virgilio Marino (Napoli), Alessandra Mereu (Genova), Luigi Murro (Potenza), Alessandro Niccoli (Pisa), Silvia Pezzulla (Roma), Domenico Russo (Benevento), Giuseppe Saccone (Avellino), Massimo Saracino (Taranto), Ivan Simeone (Napoli), Elisa Sottosanti (Gorizia), Claudio Urciuoli (Roma) ed Emanuele Settimo Zummo (Palermo).

#### 2. ALCUNI FLASH POLITICI SU CUI SI È FOCALIZZATA L'ATTENZIONE DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio ha gestito le proprie iniziative soprattutto in reazione alle principali criticità e, in particolare, a quelle che di seguito si sintetizzano.

#### 2.1. L'interpretazione formalistica della colpa di organizzazione

«La tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente costituisce [...] un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente». Il reato deve, quindi, descrivere il riflesso di un «preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati» (Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570). L'ente risponde, perciò, «in quanto non si è dato un'organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla» (Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401).

Nonostante i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno, comunque, visto la luce a più di 20 anni di vigenza del Decreto, perdura, in particolare nella giurisprudenza di merito, una visione formalistico-burocratica del concetto di "organizzazione adeguata", che viene, infine, rapportata al solo Modello 231 quale oggetto esclusivo di indagine da parte dell'autorità giudiziaria.

Ne rappresenta un chiaro segnale l'approccio da ultimo adottato, per esempio, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza, che nel Protocollo sulle indagini 231 licenziato il 6 ottobre 2022 ghigliottina ogni chance di intendere in termini realistici l'organizzazione aziendale al pari di un

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio D.Lgs. 231/2001



ecosistema regolatorio sovente assai articolato, decretando che «l'accertamento dell'inesistenza o della inidoneità, ovvero inefficacia, del MOGC [...] esaurisce [...] il tema probatorio».

## 2.2. L'inversione dell'onere probatorio

Non solo il *thema probandum* si consuma entro l'angusto perimetro del Modello 231, ma della prova dell'inidoneità/inefficacia dello stesso neppure si fa carico l'accusa, che anche grazie all'infelice formulazione della norma – «l'ente non risponde se prova che» (art. 6, co. 1, d.lgs. 231/2001) – ha gioco facile nel concludere che «l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono *ex se* elementi costitutivi dell'illecito dell'ente» (Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413) e, perciò, non devono essere oggetto, da parte del pubblico ministero, di specifica indicazione in sede di contestazione, che pure pretenderebbe «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative» (art. 59, co. 2, d.lgs. 231/2001).

Nemmeno ritenendo che elementi costitutivi dell'illecito dell'ente siano, «oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (c.d. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due» (Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413) si recupera, invero, lo scarto almeno a livello di *thema decidendum*. Alla prova dei fatti, nelle sentenze di proscioglimento pronunciate per ragioni di merito dal Tribunale di Milano tra il 2016 e il 2021 la carenza di colpa di organizzazione appare, infatti, trattata in 1 solo provvedimento, come evidenziano i risultati della ricerca condotta dall'Osservatorio sull'applicazione del d.lgs. 231/2001 del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università degli Studi di Milano.

## 2.3. L'esercizio arbitrario dell'azione penale

Le criticità si acquisiscono se si considera che l'esercizio dell'azione penale nel procedimento *de societate* è, di fatto, rimesso alla discrezionalità – ma sarebbe, forse, più opportuno parlare di arbitrarietà – dell'accusa, come dichiarato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano stessa all'interno dei propri Bilanci di responsabilità sociale: «permane [...] elevato lo spread tra i reati presupposto e le iscrizioni», la cui «ragione di fondo è che l'iscrizione della persona giuridica è ritenuta ancora una valutazione discrezionale anche se, ad esempio nel caso di responsabilità degli apicali, dovrebbe essere effettuata di *default*».

Eppure, il dettato normativo non sembra, di per sé, lasciare dubbi: «il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito» (art. 55, co. 1, d.lgs. 231/2001).

Ciocché, allo stato, pone quantomeno il principio di eguaglianza in una condizione di forte stress, essendo il destino processuale dell'ente pressoché interamente rimesso alla sua fortuna/sfortuna, potendo variare, anche radicalmente, a seconda delle prassi in uso presso l'ufficio giudiziario toccato in sorte.

## 2.4. L'enciclopedico catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente

A confondere il già complesso quadro normativo e prasseologico interviene il legislatore, che in poco più di 20 anni ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente fino a ricomprenderne, oggi, più di 200.

Il che non rappresenterebbe, di per sé, un problema – essendo l'adozione e, di conseguenza, il dimensionamento del Modello 231 facolta-



tivi (artt. 6, co. 1 e 7, co. 2, d.lgs. 231/2001) – se solo l'autorità giudiziaria si conformasse al medesimo principio. Quest'ultima pretende, invece, che per ciascun reato presupposto siano progettate misure di prevenzione ad hoc.

Ne è un esempio il decreto con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha, di recente (11 novembre 2022), archiviato il procedimento penale instaurato a carico di un ente incolpato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 25-*quinqüiesdecies* d.lgs. 231/2001). Ancorché trattasi di archiviazione, il Procuratore della Repubblica non ha, infatti, mancato di rilevare l'inidoneità del Modello 231, comunque censurando che «il protocollo n. 7 [...], relativo alla “Gestione dei rapporti con consulenti e fornitori di beni/servizi acquisti di consulenze - Acquisti di beni/servizi”, non prevedeva, tra i rischi individuati in fase di mappatura, [...] l'indicazione dei reati tributari in materia di dichiarazione, se non in relazione [...] all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti».

Si conferma, così, l'approccio formalistico/burocratico già segnalato, il Procuratore della Repubblica non tenendo in considerazione il dato per cui dovrebbe essere l'accusa a provare l'inadeguatezza, lato 231, delle cautele organizzative, che l'ente implementa in quanto idonee non tanto a prevenire rischi-reato, quanto piuttosto a gestire in modo corretto e prudente i processi aziendali.

## 2.5. La deriva giurisprudenziale sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Anche attesa la laboriosità connaturata nella valutazione giudiziale di idoneità del Modello 231, si registra la crescente tendenza dell'autorità giudiziaria a spostare il focus dell'accertamento della responsabilità dell'ente sull'azione dell'Organismo di Vigilanza, senz'altro più agevole da indagare.

Si rimprovera, così, all'OdV – che si suppone «munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo» – talora di avere «omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati)» e «assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d'atto, nella vorticoso spirale degli eventi [...] che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato» (Trib. Milano, sez. II, 7 aprile 2021, n. 10748); talaltra, di non avere «effettuato alcun intervento sanzionatorio» (Trib. Vicenza, 17 giugno 2021, n. 348).

In ciò trascurando che l'OdV è un organismo – non un organo – dell'ente privo di qualsivoglia potere gestorio.

## 3. LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO

Sempre animato dalle riflessioni critiche stimulate dagli input esterni, alcuni dei quali si sono sopra cursoriamente accennati, l'Osservatorio ha svolto le seguenti attività principali.

### 3.1. Le riunioni

I componenti dell'Osservatorio si sono incontrati con cadenza indicativamente bimensile, non rinunciando a riunirsi durante il periodo pandemico e organizzando, invece, meeting da remoto grazie all'utilizzo di piattaforme informatiche.

### 3.2. Le pubblicazioni

I componenti hanno approfondito e trasfuso le riflessioni nate in seno all'Osservatorio nelle seguenti pubblicazioni:

- *Esigenze e prospettive di modulazione dell'obbligatorietà dell'azione penale nel procedimento de societate*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, 115;

- *L'investigazione interna nel procedimento a carico dell'ente: alcuni spunti per l'integrazione del Modello di organizzazione e di gestione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 1, 317;

- *Interesse e colpa di organizzazione dell'ente: il punto di vista dell'Osservatorio D.Lgs. 231/2001 dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, in *Giurisprudenza penale*, 2021, 1-bis, 549;
- *La separazione delle carriere e la modulazione dell'obbligo di esercitare l'azione penale: il punto di vista dell'Osservatorio D.Lgs. 231/2001*, in *Diritto di Difesa*, 27 aprile 2021;
- *Vademecum per la progettazione e l'attuazione del Modello ex art. 30 d.lgs. 81/2008: una lettura guidata attraverso l'antologia delle fonti*, in A. Strozzi (a cura di), *Lineamenti di diritto della sicurezza sul lavoro*, Milano, 2023, 336;
- *La responsabilità penale della persona giuridica*, in A. Manna (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, Milano, 2023, 277;
- *L'Organismo di Vigilanza*, in A. Manna (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, Milano, 2023, 581;
- *Eppur mi son scordato di te*, in *Diritto di Difesa*, in corso di pubblicazione (analisi degli aspetti qualificanti della riforma Cartabia in relazione al d.lgs. 231/2001).

### 3.3. La prima edizione del Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell'ente e le attività convegnistiche

L'Osservatorio ha organizzato, di concerto con la Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista dell'Unione delle Camere Penali Italiane, la prima edizione del Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell'ente, dedicata agli "Aspetti sostanziali, organizzativi e processuali - Le diverse classi di reato-presupposto".

Il Corso si è tenuto dal 29 gennaio 2021 al 21 maggio 2021 e ha raccolto oltre 200 partecipanti.

Si sono trattati i seguenti temi:

- *La responsabilità amministrativa dell'ente dalle origini al futuro: un percorso guidato tra storia, Costituzione, fonti sovranazionali e prospettive* (Giulio De Simone);
- *Natura, destinatari e autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente* (Tommaso Guerini);

- *L'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo dell'ente: la colpa in organizzazione* (Donato Castromuovo);
- *L'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo dell'ente: gli apicali e i sottoposti; l'interesse e il vantaggio* (Alberto De Vita);
- *Dalla sanzione al "premio": un percorso guidato tra varie tipologie di sanzioni amministrative, casi di riduzione, sostituzioni e "condotte riparatorie"* (Tommaso Emilio Epidendio);
- *Le varie tipologie di "confisca" presenti all'interno del D.Lgs. 231/2001* (Gianluca Varraso);
- *Il modello di organizzazione e di gestione in prospettiva statica: tipologie e contenuti variabili* (Vittore d'Acquarone);
- *Il modello di organizzazione e di gestione nella prospettiva dinamica: il modello di organizzazione e di gestione come nuovo mezzo di prova e la sua valutazione* (Vittore d'Acquarone);
- *L'organismo di vigilanza: aspetti sostanziali e attività operative* (Claudio Urciuoli);
- *Responsabilità dell'ente e reati contro la Pubblica amministrazione e ai danni dello Stato* (Vincenzo Mongillo);
- *Responsabilità dell'ente e reati societari* (Andrea Perini);
- *Responsabilità dell'ente e delitti contro l'industria e il commercio* (Vico Valentini);
- *Responsabilità dell'ente, reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e reati ambientali* (Mara Chilosi);
- *Responsabilità dell'ente, delitti informatici e trattamento illecito dei dati* (Roberto Flor);
- *Responsabilità dell'ente, riciclaggio, autorizzativo e reati in materia tributaria* (Ciro Santoriello);
- *I profili soggettivi del procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente: soggetti, giurisdizione e competenza* (Giulio Garuti);
- *Dall'annotazione alla contestazione dell'illecito amministrativo* (Alessandro Bernasconi);
- *Il sistema delle misure cautelari nel procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente* (Adonella Presutti);
- *L'accertamento dell'illecito amministrativo in sede di giudizio: sistema probatorio, regole di giudizio e formule terminative* (Enrico Maria Mancuso).



L'Osservatorio ha, inoltre, organizzato una nutrita serie di convegni a livello sia nazionale sia locale attraverso il contributo dei vari componenti.

### **3.4. Gli interventi di riforma collaterali: il Codice dei contratti pubblici**

L'Unione delle Camere Penali Italiane, per il tramite del proprio Osservatorio, ha elaborato, di concerto con AODV<sup>231</sup>, un documento di sintesi in cui ha espresso il proprio punto di vista con riguardo a talune norme contenute nello "Schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre 2022 e trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica il 5 gennaio 2023".

Sul punto, ha, altresì, avviato un'interlocuzione istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ottenendo significativi risultati in termini di temperamento della possibilità, per la stazione appaltante, di escludere discrezionalmente dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico anche quando solamente coinvolto in un procedimento penale, senza, cioè, che dell'operatore sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la responsabilità in via definitiva, tale previsione esprimendo una manifesta e grave violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, co. 2, Cost.

## **4. I PROGETTI FUTURI DELL'OSSERVATORIO**

L'Osservatorio sta pianificando i seguenti progetti.

### **4.1. Convegno 22 settembre 2023**

L'Osservatorio ha programmato il convegno conclusivo del proprio mandato, intitolato "Per una riforma del decreto legislativo n. 231/01", che intende concentrare principalmente sui temi politici emersi durante i lavori. Il convegno, che si apre con i saluti di Gian Domenico Caiazza e

Francesco Paolo Sisto e le cui sessioni sono presiedute da Daniele Ripamonti, Giulio Garuti, Vittore d'Acquarone e Alberto De Vita, si articola nei seguenti interventi:

- *Verso una riforma liberale della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche* (Tommaso Guerini);
- *L'evoluzione del sistema di prevenzione dei rischi di reato: dall'organizzazione alla reazione* (Massimiliano Belli);
- *Il dialogo tra il Modello e gli altri sistemi di gestione e tra l'Organismo di vigilanza e gli altri protagonisti del controllo aziendale* (Claudio Urciuoli);
- *La regolamentazione della discrezionalità del pubblico ministero* (Luca Marafioti);
- *La valutazione giudiziale tra valorizzazione delle condotte riparatorie e definizione alternativa del procedimento di società* (Gianluca Varraso);
- *Il collegamento tra sistema sanzionatorio "231" e le altre sanzioni ai fini di una risposta punitiva proporzionata* (Giuseppe Losappio);
- *Il whistleblowing, le indagini interne e il legal privilege* (Mara Chilosì);
- *La proposta di riforma dell'UCPI* (Francesca Consorte, Silvia Pezzulla e Giulia Bonsegna);
- *Relazione di sintesi* (Daniele Ripamonti).

### **4.2. La seconda edizione del Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell'ente e le attività convegnistiche**

Atteso il successo della prima edizione, l'Osservatorio sta organizzando, sempre di concerto con la Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista dell'Unione delle Camere Penali Italiane, la seconda edizione del Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell'ente, dedicata, questa volta, a "Strategie, azioni e strumenti per gestire gli eventi critici in azienda e nel processo".

Il Corso si terrà dal 25 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024.

Ivi, si tratteranno i seguenti temi:



- *Internal Corporate Investigations: il dialogo tra Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, difensore dell'ente e Autorità giudiziaria o di controllo* (Enrico Maria Mancuso);
- *Whistleblowing: la costruzione dei canali di segnalazione e la gestione delle segnalazioni alla luce del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e della norma ISO 37002:2021* (Manfredi Bontempelli);
- *La cyber security nel contesto d'impresa: problematiche "231" e possibili soluzioni in caso di cyberattacco* (Roberto Flor);
- *Tax Control Framework, adempimento collaborativo ed efficacia del Modello "231" in presenza di reati tributari* (Ciro Santoriello);
- *Il ruolo dei Modelli organizzativi nel dialogo tra difesa e accusa nelle diverse fasi del processo: dal Protocollo di Potenza sulle indagini "231" al caso DHL Supply Chain Italy S.p.A., passando attraverso i nuovi meccanismi di giustizia riparativa introdotti con la riforma Cartabia* (Gianluca Varraso);
- *L'intervento nella gestione aziendale finalizzato alla prevenzione della criminalità: tipologie di intervento, modelli organizzativi e strategie difensive* (Vincenzo Mongillo);
- *Il rivisitato ruolo dell'Organismo di Vigilanza alla luce delle sentenze Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.* (Enrico Di Fiorino);
- *Il giudizio d'idoneità ed efficace attuazione dei Modelli organizzativi al banco di prova della nuova regola di giudizio introdotta con la riforma Cartabia: la visione del giudice, del pubblico ministero e del difensore dell'ente anche alla luce dell'"Evaluation Guidance of Corporate Compliance Programs" 2023 del DOJ* (Guglielmo Giordanengo);
- *I Modelli organizzativi e l'Organismo di Vigilanza nei gruppi societari: criteri di costruzione e strategie di controllo tra Linee guida Confindustria e prassi di mercato* (Armando Simbari);
- *I Modelli organizzativi e l'Organismo di Vigilanza nelle operazioni di Mergers and Acquisitions (M&A): i fondi d'investimento e la nuova spinta propulsiva alla compliance* (Paolo Bastia e Federico Busatta);
- *Dialogo intorno al concetto emergente di "Modello diffuso": il nuovo design dei Modelli organizzativi*

*tra obblighi civilistici, sistemi di compliance settoriali, standard ISO e politiche ESG* (Vittore d'Acquarone);

- *D. Lgs. 231/2001, l. 190/2012 e UNI ISO 37001:2016: strategie, ruoli e funzioni per prevenire la corruzione in ambito privato e in ambito pubblico* (Giulio Garuti).

### 4.3. La riforma del Decreto

Muovendo dai flash politici su cui si è focalizzata l'attenzione dell'Osservatorio, sono emerse profonde criticità diffuse lungo l'intera dorsale del d.lgs. 231/2001. Perciò, l'Osservatorio ha ritenuto di avviare un progetto di riforma del Decreto non settoriale, bensì sistemica, organica e strutturale.

Anche attesa la centralità che sta, via via, sempre più assumendo il diritto penale dell'economia, l'Osservatorio è convinto che la responsabilità dell'ente descriva non un'orbita satellitare al diritto penale sostanziale e processuale, quanto piuttosto un patrimonio costitutivo che dei principi che governano tale diritto deve alimentarsi per costruire una disciplina 231 rispettosa delle garanzie proprie del diritto penale liberale e del giusto processo.

Così, l'Osservatorio dedicherà, nel proprio progetto di riforma, speciale attenzione, tra le altre, alle seguenti istanze:

- *ricordo del Decreto con la riforma Cartabia con riguardo, per esempio, ai temi della giustizia riparativa, ritagliando gli istituti su peculiarità ed esigenze dell'ente e del procedimento penale de societate;*
- *previsione, nel testo del Decreto, di ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova specifiche per l'ente, atteso che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'istituto di cui all'art. 168-bis c.p. «non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001» (Cass. pen., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 14840);*
- *creazione, in ambito whistleblowing (d.lgs. 24/2023), di garanzie a cautela anche del segnalato, forse eccessivamente sproporzionate per*



difetto rispetto a quelle riconosciute al segnalante, a partire dall'instaurazione di momenti di contraddittorio, oggi assenti salvo eccezioni.

#### **4.4. Gli interventi di riforma collaterali: il canale di segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione**

A norma dell'art. 7 d.lgs. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è individuata quale soggetto destinatario del canale di segnalazione esterna ai fini della disciplina del *whistleblowing* e sarà, perciò, tenuta, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 24/2023, ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le «linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne».

Considerato il notevole impatto che la riforma del *whistleblowing* è destinata a produrre sui soggetti destinatari della disciplina, nonché le peculiarità e criticità del sistema delle segnalazioni (interna, esterna, divulgazione pubblica) codificato dal legislatore, l'Unione delle Camere Penali Italiane, per il tramite del proprio Osservatorio, ha formalmente manifestato, di concerto con AODV<sup>231</sup>, all'ANAC la propria disponibilità, in qualità di *stakeholder* qualificato, a un confronto preliminare all'adozione delle menzionate linee guida, nella convinzione di potere apportare elementi conoscitivi ed esperienziali utili all'approntamento di una regolamentazione efficace.

18 settembre 2023

- Avv. Prof. Giulio Garuti -

- Avv. Vittore d'Acquarone -